

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**DISCIPLINANTE L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLE COLONIE FELINE E**  
**L'INDIVIDUAZIONE DEL RUOLO DI CUSTODE DI COLONIA**

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 25.05.2022**

**Articolo 1**

**Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si individuano le seguenti definizioni:

- Gatto libero: un felino che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti, non riconducibile ad un proprietario individuato o individuabile;
- Colonia di gatti: ai sensi del comma 1, dell'articolo 34, della Legge Regionale della Toscana 20 ottobre 2009, n. 59 e ai fini del presente regolamento, si definisce "colonia di gatti" un gruppo di gatti composto da almeno 3 esemplari che vivono in libertà, nel quale possono essere presenti soggetti maschi e femmine, legato stabilmente al territorio ed all'uomo, dipendente dal punto di vista alimentare e dei rapporti sociali tra conspecifici, e che frequenta abitualmente lo stesso luogo.
- Custode della colonia di gatti: ai sensi dell'articolo 34 della Legge Regionale della Toscana 20 ottobre 2009, n. 59 è la persona che, nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti comunali applicabili, provvede all'alimentazione ed alla cura della colonia di gatti ed al quale è fatto obbligo inoltre di garantire la pulizia ed il decoro delle aree dove sono stanziati le colonie assegnate e quelle adibite alle attività necessarie alla tutela della colonia. Provvede inoltre direttamente e in maniera sistematica al contenimento del numero dei membri della colonia tramite la sterilizzazione degli esemplari secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 4, comma 4.
- Registro comunale delle colonie di gatti e dei custodi di colonia: registro, formato e detenuto dal Comune di Pomarance nel quale sono iscritte le colonie di gatti censite sul territorio comunale ed individuate le aree da queste stabilmente occupate, nonché l'elenco dei custodi delle stesse colonie espressamente individuati e nominati per ciascuna colonia.

**Articolo 2**

**Riconoscimento delle colonie feline e loro affidamento in gestione a custode**

1. Dove ricorrano condizioni oggettive conformi alle norme di legge e regolamento vigenti, il Comune di Pomarance formalmente riconosce le colonie feline presenti sul proprio territorio ed individua le aree ove queste colonie sono stabilite e vivono abitualmente.
2. Il riconoscimento delle colonie può avvenire d'ufficio da parte del Comune oppure ad istanza di parte proveniente da singoli cittadini o da Associazioni che operino nel settore del benessere, della cura, della custodia e della tutela degli animali. Nel caso di Associazioni prive di personalità giuridica la titolarità della colonia sarà assegnata al legale rappresentante dell'Associazione; è comunque ammesso che altri aderenti all'Associazione possano intervenire nella cura e gestione della colonia in osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento e fatto salvo quanto indicato all'art. 7, comma 3.

3. Le persone fisiche e le Associazioni che intendano richiedere il riconoscimento della qualifica di custode di colonia felina, sono tenute a presentare apposita domanda, utilizzando la modulistica appositamente predisposta, indirizzata al Comune di Pomarance secondo una delle seguenti modalità:

- via PEC all'indirizzo [comune.pomarance@postacert.toscana.it](mailto:comune.pomarance@postacert.toscana.it)

- direttamente a mano oppure a mezzo lettera raccomandata A/R o ancora a mezzo corriere presso il Protocollo del Comune, Piazza Sant'Anna n. 1.

4. La presentazione della istanza di assegnazione della titolarità di colonia felina presuppone che i richiedenti conoscano ed accettino senza riserve il regolamento comunale vigente in materia e si facciano carico, in caso di accoglimento della istanza e successivo atto di assegnazione con iscrizione nel Registro, della gestione sistematica della colonia felina, curando il benessere degli animali membri della colonia stessa e provvedendo con scrupolo a tutte le necessità degli animali che la compongono, nel rispetto degli obblighi di legge e regolamento vigenti.

5. Prima dell'adozione di ogni decisione sulla istanza presentata, il Comune di Pomarance verifica l'esistenza dei requisiti per il riconoscimento della colonia stessa (ove questa non sia già individuata ed iscritta nel Registro), l'area in cui è insediata e il possesso dei requisiti minimi da parte del soggetto istante ad essere nominato custode di colonia felina. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il Comune adotta formale atto di riconoscimento della colonia e/o assegnazione della colonia a custode, atto a firma del Direttore del Settore competente. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo tra le cause ostative alla nomina a custode di colonia felina sono da considerarsi l'aver riportato condanne penali per maltrattamenti ed abusi verso animali o avere procedimenti penali e/o amministrativi in corso relativamente a reati od illeciti amministrativi riguardanti gli animali, anche d'affezione, e la loro gestione e custodia.

6. Il Comune potrà procedere inoltre, ove ritenuto necessario anche mediante apposito sopralluogo ed avvalendosi del servizio veterinario della ASL competente per territorio, alla verifica delle condizioni di salute degli animali componenti la colonia, dell'area ove è insediata la colonia stessa per attestare le condizioni sanitarie degli animali, nonché l'adeguatezza delle strutture per la nutrizione dei felini eventualmente impiegate. Le colonie feline censite dovranno obbligatoriamente essere geolocalizzate attraverso sistemi GPS, al fine di individuarne con certezza l'area di insediamento e gli eventuali spostamenti naturali delle stesse. E' fatto espresso divieto di spostare una colonia felina senza l'autorizzazione di Comune ed Azienda Sanitaria Locale.

7. Il Comune potrà fornire apposite strutture e/o manufatti per la nutrizione dei gatti di colonia, eventualmente anche infisse stabilmente a terra, compatibilmente con le disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti. Potrà inoltre indicare al custode di colonia il luogo specifico ove procedere a fornire il cibo e l'acqua necessaria alla colonia. E' fatto obbligo al custode di colonia di utilizzare esclusivamente i luoghi così individuati dal Comune e gli accessori ove forniti. La nutrizione degli animali deve comunque avvenire quanto più possibile distante da civili abitazioni ed attività commerciali, artigianali, d'impresa o servizio.

### **Articolo 3**

#### **Interventi preliminari al riconoscimento delle colonie feline**

1. Preliminarmente alla richiesta di riconoscimento di custode di colonia, l'istante dovrà effettuare, eventualmente in collaborazione con il Comune ove disponibile a ciò, un censimento puntuale della popolazione felina costituente la colonia, con esemplari divisi per sesso e con indicazione degli

animali già sterilizzati nonché di eventuali problematiche igienico-sanitarie dei membri della colonia, nonché di eventuali gatti che occasionalmente frequentino la colonia ma non facciano parte di essa.

2. Potranno essere individuate colonie anche non assegnate a custodi ed iscritte nel relativo Registro. In tal caso la titolarità della colonia rimarrà intestata al Comune.

#### **Articolo 4**

##### **Interventi successivi al riconoscimento della titolarità di colonia felina a custode**

1. Una volta formalizzato il riconoscimento della custodia con il provvedimento di cui all'articolo 2, l'affidatario della colonia dovrà provvedere alla gestione della colonia stessa, a proprio carico ed onere, ponendo in essere con sistematicità almeno i seguenti interventi:

a) Tenuta ed aggiornamento dell'elenco dei gatti censiti componenti la colonia, secondo lo schema di massima eventualmente fornito dal Comune.

b) Pulizia costante dell'area da residui di cibo, deiezioni, oggetti vari ecc.

c) Cattura dei gatti con idonee strutture, eventualmente anche fornite in uso temporaneo gratuito dal Comune ove disponibili, nonché trasporto a propria cura e spese presso le autorità sanitarie veterinarie ove necessario, somministrazione di cure, nonché trasporto e cura per le sterilizzazioni obbligatorie dei gatti componenti la colonia.

d) Reimmissione nella colonia dei gatti sterilizzati, decorso il periodo prescritto dalla sanità veterinaria.

e) Eventuale apposizione delle mangiatoie ed abbeveratoi, ove forniti dal Comune, nonché cura degli stessi, del decoro e dell'igiene.

f) In alternativa al punto precedente, fornitura ed uso di contenitori ed abbeveratoi come specificato dal Comune, nonché cura degli stessi sia in termini estetico-funzionali che igienico-sanitari e divieto di abbandonarli in loco.

g) Somministrazione di cibo adeguato ed acqua in quantità consona, nonché immediata rimozione degli eventuali residui o scarti al fine di garantire il decoro e l'igiene urbana e/o rurale ed onde evitare che altri animali selvatici siano attratti dal cibo lasciato incustodito e si nutrano del menzionato cibo della colonia spingendosi sin nell'abitato con conseguenti problemi di gestione urbana.

f) Cura del decoro e della pulizia dell'area ospitante la colonia felina e degli eventuali accessori od arredi asserviti in essa presenti.

h) Cura della salute e del benessere dei gatti presenti in colonia, anche avvalendosi di medici veterinari.

i) Smaltimento, ai sensi di legge, delle carcasse degli animali deceduti.

2. Il custode della colonia dovrà inoltre rispettare le regole di gestione precisate nel presente regolamento e dare comunicazione semestrale al Comune almeno delle seguenti informazioni:

a) Numero di animali stabilmente presenti nella colonia, distinti per sesso, e con indicazione di nome o codice univoco identificativo di ciascun animale.

b) Informazioni di dettaglio sulle sterilizzazioni effettuate nel semestre, nonché informazioni sanitarie relative allo stato di salute della colonia.

c) Ogni altra informazione ritenuta rilevante o d'interesse per la colonia, o comunque valutata come opportuna da comunicare al Comune.

3. Il custode della colonia è inoltre tenuto a fornire al Comune, anche a semplice richiesta verbale, in qualunque momento, ogni informazione, anche di dettaglio, avente ad oggetto la colonia ed i suoi membri e l'andamento della gestione, nonché a collaborare fattivamente con il Comune nelle forme che lo stesso riterrà opportune o necessarie a seconda degli eventi o dei fatti interessanti la colonia felina o la collettività amministrata in rapporto alla colonia.

4. La sterilizzazione dei gatti di ciascuna colonia censita è obbligatoria e sarà effettuata dal a cura rispettivo referente di colonia dal competente Servizio Veterinario della ASL nei tempi e nei modi da questa stabiliti, oppure rivolgendosi ad un Medico Veterinario iscritto al relativo Ordine Professionale, in questo secondo caso con oneri ad esclusivo carico del custode di colonia che nulla potrà pretendere dal Comune di Pomarance né da ASL per tali attività. In entrambi i casi l'iniziativa della sterilizzazione obbligatoria è assunta personalmente dal custode. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare ispezioni e richiedere documenti relativi alle operazioni di sterilizzazione.

5. Il riconoscimento della titolarità di colonia felina comporta l'iscrizione nel Registro comunale delle colonie feline, ed il conseguente inoltro al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio. A tali adempimenti provvederà il Comune tramite l'ufficio competente.

6. Per le colonie ospitate su proprietà comunale, il Comune potrà provvedere anche a far installare apposita cartellonistica rilevante la presenza di colonia insediata nell'area, individuandola inequivocabilmente con un numero e/o una denominazione al fine di portare a conoscenza degli eventuali visitatori le regole essenziali da rispettare, le conseguenze a carico di coloro che commettano illeciti e/o reati nei confronti degli animali membri della colonia nonché specificamente circa l'obbligo di rispettare il decoro urbano ed il divieto di abbandonare cibo nonché le conseguenze, anche sanzionatorie, a carico dei trasgressori.

## **Articolo 5**

### **Allestimento della colonia felina**

1. Per allestimento di una colonia felina deve intendersi l'adeguamento dell'area occupata dalla colonia alle prescrizioni del presente regolamento e, più in generale, alle norme di legge e di regolamento vigenti ed applicabili, nonché alle prescrizioni specifiche ed agli ordini impartiti dal Comune di Pomarance.

2. Salvo quanto previsto per la eventuale fornitura di arredi ed accessori utili alla colonia da parte del Comune, i contenitori per la somministrazione di cibo e acqua dovranno essere di materiale pesante e non facilmente asportabili dagli animali e dal vento o dagli eventi atmosferici, in modo da prevenirne la dispersione nell'ambiente. Se non infissi stabilmente a terra secondo le indicazioni tecniche ed estetiche del Comune dovranno essere celermente rimossi. E' fatto divieto di utilizzare arredi ed accessori di fortuna, abbandonarli in loco pena l'applicazione delle sanzioni per il decoro urbano, e in sostituzione della sanzione amministrativa da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 500,00 per ogni violazione accertata.

3. E' fatto obbligo di nutrire regolarmente i membri della colonia felina. Vigè comunque il divieto di lasciare cibo nei contenitori, se non per il tempo strettamente necessario alla nutrizione dei membri della colonia, mentre è fatto obbligo di lasciare sempre acqua pulita e sufficiente per tutti gli animali della colonia. Nel caso in cui residui del cibo al termine del pasto giornaliero, il custode dovrà obbligatoriamente immediatamente recuperarlo ed asportarlo dal luogo di colonia al fine di evitare di

attrarre animali selvaggi ed insetti. In caso di inottemperanza il custode di colonia, o il trasgressore, potrà essere sanzionato con il pagamento di sanzione amministrativa da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 500,00 per ogni violazione accertata.

5. Ai custodi di colonia è fatto inoltre divieto di installare all'aperto contenitori nei quali raccogliere donazioni di cibo o materiali volte a sostenere la gestione della colonia. Il costo del sostentamento delle colonie è integralmente a carico del titolare.

## **Articolo 6**

### **Manutenzione e cura della colonia**

1. Ai soggetti nominati custodi di colonia felina è espressamente fatto obbligo di curare, con la massima attenzione, la pulizia ed il decoro dell'area su cui insiste la colonia e gli accessori di questa, sia che si tratti di beni di proprietà privata che pubblica. Il custode dovrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, garantire la pulizia dell'area, dei ripari degli animali ospitati in colonia e di tutte le altre attrezzature presenti, prescindendo dalla proprietà delle stesse al fine di rendere l'area stessa sempre pienamente conforme al decoro urbano e/o rurale.

2. E' fatto divieto di accumulare materiali di sorta e altri beni ed i custodi affidatari hanno l'obbligo del conferimento dei rifiuti prodotti nella gestione della colonia in maniera differenziata, utilizzando il sistema di raccolta domestica abitualmente utilizzata, sulla base del regolamento vigente in materia e dell'organizzazione del servizio da parte del gestore.

3. Il custode titolare che accudisce la colonia felina è tenuto ad informare tempestivamente l'Ufficio competente del Comune sulla eventuale presenza di focolai infettivi in membri della colonia, per consentire agli Enti preposti di intervenire con la profilassi e le terapie opportune, nonché per l'adozione di ogni altra iniziativa necessaria.

4. Ogni custode di colonia è responsabile della corretta gestione della colonia felina assegnata. E' pertanto fatto divieto a chiunque altro di interferire nella gestione delle colonie. E' fatto inoltre assoluto divieto, a salvaguardia del decoro urbano e/o rurale, di realizzare rifugi di fortuna per i felini appartenenti a colonie.

5. La violazione degli obblighi suddetti, ove non già sanzionata ai sensi di altre norme di legge o disposizioni regolamentari vigenti ed applicabili, sarà punita con sanzione amministrativa da un minimo di 250,00 ad un massimo edittale di Euro 500,00 per ciascuna delle violazioni riscontrate.

## **Articolo 7**

### **Accesso alle aree delle colonie feline ed ulteriori sanzioni**

1. L'alimentazione dei gatti, la loro cura, la pulizia ed il decoro dell'area che ospita la colonia felina, è consentita soltanto ai custodi di colonia individuati con provvedimento del Comune di Pomarance ed iscritti nell'apposito Registro comunale. L'accesso potrà avvenire liberamente ove si tratti di aree pubbliche e aperte al pubblico.

2. E' fatto assoluto divieto di alimentare gatti, singoli o in colonia, su pubblica via o in prossimità di essa a chiunque non sia individuato con idoneo provvedimento quale custode di colonia. I trasgressori, ove non applicabili altre norme di legge o regolamento vigenti, saranno soggetti alla

sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 500,00 per ogni violazione accertata.

3. Se custode di colonia felina è nominata un'Associazione, i nominativi degli associati che se ne prendono cura stabilmente debbono essere formalmente comunicati al Comune che può annotarli sul registro comunale. Solo nel caso in cui si verificano eventi impreveduti ed urgenti che rendano impossibile avvalersi della collaborazione degli associati già comunicati al Comune, le Associazioni custodi di colonia potranno avvalersi anche di collaboratori occasionali resi noti al Comune nel più breve tempo possibile. Rimane comunque a carico dell'associazione ogni e qualunque responsabilità del rispetto del presente regolamento a seguito dell'autorizzazione a collaboratore occasionale.

## **Articolo 8**

### **Introduzione di gatti in colonie preesistenti**

1. Ordinariamente è fatto espresso divieto di introdurre in colonia ulteriori esemplari estranei a quella colonia oltre quelli censiti o che liberamente accedono ad essa e ne entrano naturalmente a far parte.

2. L'introduzione di nuovi esemplari può avvenire solo ed esclusivamente nel rispetto delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia e previa autorizzazione del Sindaco o del Direttore del Settore competente ed eventuale nulla osta del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio ove occorrente. In questo caso ove l'animale o gli animali non siano già stati sottoposti a sterilizzazione, il custode di colonia dovrà provvedere celermente alle operazioni di cattura e sterilizzazione, da eseguirsi comunque nel più breve tempo possibile.

3. Dell'accertamento dell'avvenuta introduzione degli esemplari in colonia dovrà essere data formale comunicazione al Comune entro e non oltre le 48 ore successive al rilievo della stabile presenza di nuovo animale, con adeguato aggiornamento dell'elenco degli animali componenti la colonia.

## **Articolo 9**

### **Mancato rispetto delle norme del presente regolamento**

1. Oltre alle sanzioni individuate specificamente, il mancato rispetto delle norme del presente regolamento, accertato dal Comune e dalle altre autorità competenti, a seconda della gravità del fatto e della reiterazione dello stesso, potrà comportare anche la cancellazione dal Registro delle colonie feline e dei custodi di colonia, con conseguente divieto a svolgere le attività di cura della colonia originariamente assegnata per un periodo di almeno tre anni e divieto di intestazione di nuova colonia per analogo periodo di tempo.

2. I provvedimenti, compresi i formali richiami al rispetto delle regole di custodia, e la revoca della nomina a custode, sia nel caso di persone fisiche che di enti associativi, avverranno con apposito provvedimento motivato adottato, sentito il custode in contraddittorio, dal Direttore di Settore competente, secondo le norme generali in materia di procedimenti amministrativi.

## **Articolo 10**

### **Compiti dell'Azienda Sanitaria Locale e delle altre istituzioni**

1. L'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio può verificare, su richiesta del Comune, che la collocazione della colonia ed i punti di alimentazione delle colonie sul territorio comunale siano compatibili con l'igiene urbana e/o rurale. Inoltre provvede ordinariamente, e compatibilmente con le risorse a disposizione, alla sterilizzazione dei gatti delle colonie ai fini di contenere il numero di animali ed assicurarne il benessere, fatte salve diverse deliberazioni della stessa.

2. Su richiesta del Comune la ASL effettua inoltre attività di vigilanza sanitaria veterinaria per la tutela del benessere dei felini sinantropi costituenti la colonia, in particolare in caso di manifestazioni cliniche che possano essere ricondotte a zoonosi od a patologie feline di sorta, e nei casi di segnalazioni di problematiche di tipo igienico-sanitarie che possano avere incidenza sia sulla colonia stessa che sulla pubblica e privata salute ed incolumità.

## **Articolo 11**

### **Ruolo del Comune e potestà specifiche**

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Pomarance ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti. Nel caso di accertamento di episodi di maltrattamento e/o di reati contro gli animali, si riserva la facoltà di procedere a segnalare i fatti all'Autorità Giudiziaria con indicazione degli autori responsabili degli atti menzionati.

2. Il Comune riconosce pertanto la funzione sociale dell'affidamento a custodi dei gatti liberi costituenti colonia, quale attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di randagismo e di abbandono degli animali e strumento di tutela della salute dei felini e della salute collettività, nonché del decoro e dell'igiene urbana.

3. Al fine di combattere i fenomeni di randagismo e contenere la proliferazione della popolazione felina sul territorio comunale, il Comune potrà incentivare le sterilizzazioni dei felini di colonia e/o liberi anche per mezzo dell'adozione di specifici piani di controllo delle nascite attraverso idonee campagne di sterilizzazione effettuate di concerto con l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e/o stipulando apposite convenzioni e/o accordi con medici veterinari professionisti, singoli o associati.

4. Compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio dell'Ente, ribadita la valenza sociale della custodia di colonie feline, il Comune, laddove siano evidenti i miglioramenti ambientali o di decoro urbano nell'area occupata dalle colonie, può deliberare l'assegnazione di contributi, ai sensi delle normative e dei regolamenti comunali vigenti, in favore dei custodi di cui all'art. 1 e/o di Associazioni che, seppur non dirette assegnatarie di colonie, siano intervenute a supporto della gestione delle medesime.

## **Articolo 12**

### **Riferimenti normativi**

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento nonché dagli altri regolamenti comunali applicabili, si fa riferimento a quanto previsto e disciplinato dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e successive modifiche e integrazioni, dalla Legge Regionale della Toscana 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la

tutela degli animali) e successive modifiche e integrazioni, dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana 1 ottobre 2013, n. 53/R (Regolamento di attuazione della Legge Regionale 20 ottobre 2009, n. 59) e successive modifiche e integrazioni, dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni, nonché dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazione nonché le altre norme di legge applicabili in materia.